

Allegato "C" al n. 108056 di rep.

Statuto

della "Fondazione ANNAROSA MARS ETS"

ART. 1 - GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita per volontà espressa nel proprio testamento dalla signora Annarosa Mars una Fondazione denominata

"FONDAZIONE ANNAROSA MARS".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), dal dlgs 460 /1997 e dal Codice Civile.

Finchè non diventerà operativo il RUNTS saranno valide le prescrizioni ex dlgs 460/97; da quel momento in poi entreranno in vigore le prescrizioni del dlgs 117/2017.

1.3 La predetta denominazione dal momento in cui sarà istituito il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e a seguito dell'iscrizione nel predetto registro sarà sostituita dalla denominazione:

"FONDAZIONE ANNAROSA MARS ETS".

La denominazione di "FONDAZIONE ANNAROSA MARS ONLUS", ovvero, dal momento dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione di "FONDAZIONE ANNAROSA MARS ETS", verrà riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed in qualunque comunicazione.

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Piacenza, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione Annarosa Mars che non ha scopo di lucro prevede espressamente in ottemperanza al disposto dell'art. 10 dlgs n. 460/1997:

- a) lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera "a" ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale così come indicato dalla testatrice nel proprio testamento:
 - la prevenzione del fenomeno del randagismo;

- la cura, l'assistenza ed il mantenimento di cani e di gatti non fortunati e/o senza padrone;

- il contrasto al fenomeno dell'abbandono per qualsiasi motivo e nei periodi di ferie;

- l'aiuto economico ad enti Pubblici o Privati e a privati cittadini che operino sul territorio della Provincia di Piacenza condividendo gli ideali e gli scopi della Fondazione.

Sotto il profilo sostanziale l'attività di beneficenza indiretta, che codesto ente vuole porre in essere, dovrà consistere nella concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nel settore di cui all'art. 10 comma 1 lettera "a" del dlgs n. 460/97 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

In particolare la Fondazione potrà come disposto anche dalla testatrice:

1) erogare ogni anno somme fino ad un massimo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) complessivi per interventi chirurgici, visite veterinarie, cibo e per altre spese straordinarie alle seguenti associazioni:

- Lega Nazionale Per la Difesa del Cane, sezione di Piacenza (CF. 91086320339);

- Angeli Randagi Onlus con sede in Rottofreno (PC) (C.F.91107480336);

- Amici Veri di Piacenza (C.F. 91113260334).

- Senza Catene Onlus di Piacenza (CF: 91100370336).

o a quelle associazioni che, in caso di scioglimento delle precedenti, a loro succedano o ad altre che abbiano i medesimi scopi;

2) erogare ogni anno somme fino ad un massimo di Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) complessivi a persone che direttamente si occupano della cura e dell'assistenza di cani e gatti.

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

In attesa della piena operatività del RUNTS la fondazione Annarosa Mars opererà nel rispetto delle clausole prescritte dall'art. 10 del dlgs n. 460/1997.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI DELLA FONDAZIONE DOPO L'ISCRIZIONE NEL RUNTS

4.1 La Fondazione, una volta iscritta nel RUNTS, potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico in conformità

a linee guida e norme tempo per tempo vigenti;.....

pertanto la Fondazione potrà operare nei seguenti ambiti:.....

- affiancare enti pubblici, privati e del privato sociale nella promozione di programmi e azioni, secondo le finalità dettagliate nell'articolo precedente;...
- promuovere e realizzare attività permanenti di studio, formazione, divulgazione, pubblicazione (editoriale, multimediale e video) e ricerca in questo campo e contribuire alla diffusione delle conoscenze, soprattutto quelle relative alla ricerca applicata;.....
- organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, esposizioni, mostre, festival, rassegne, eventi, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche, al fine di promuovere le finalità prima richiamate;.....
- contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione;.....
- promuovere e realizzare la massima correlazione e integrazione con gli altri enti ed istituzioni presenti sul territorio nazionale, che si occupano di attività simili.....

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.....

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità come sopra esposte.....

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:.....

A) dal fondo di dotazione di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) conferito all'atto della costituzione;.....

B) dai successivi conferimenti patrimoniali in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;.....

C) - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;.....

D) - da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari;.....

E) - da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;.....

F) - da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai terzi;.....

G) - dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali....

5.3 Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate attività.....

5.4 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.....

5.5 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.....

Gli eventuali avanzi di amministrazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 7 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di due ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

I componenti sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, per cooptazione da parte degli amministratori rimasti in carica.

I membri del Primo Consiglio di Amministrazione (come stabilito nel testamento della signora Annarosa Mars) durano in carica a vita, mentre i successivi resteranno in carica per 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono con l'insediamento del nuovo organo.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'organo stesso e salvo quanto disposto nel testamento della Fondatrice signora Annarosa Mars.

8.2 Sono cause di esclusione dall'organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- la mancata partecipazione senza giustificazione a tre riunioni consecutive;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo di Amministrazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

8.3 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

8.4 Sono di competenza del Consiglio di amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;

b) la formazione, la approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;.....

c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;.....

d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore;.....

e) la nomina di procuratori, di funzionari e di dipendenti;.....

f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali ed in genere sull'impiego delle risorse economiche della Fondazione;.....

g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;.....

h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;.....

i) l'approvazione dei regolamenti per la gestione operativa della Fondazione, tra i quali: il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili, le regole per i rapporti con il personale, per la sicurezza, l'erogazione dei servizi ed in generale tutto quanto riferibile alla gestione della struttura;.....

l) l'adozione di modifiche statutarie.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

8.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

8.8 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 9 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO.....

9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto disposto nel testamento della Fondatrice, è nominato fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

9.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

9.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:.....

- presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;.....

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;.....

- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo nove riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO.....

10.1 Dal momento in cui sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà obbligatoriamente nominato un Organo di Controllo.....

10.2 L'Organo di Controllo può essere nominato in forma monocratica o collegiale anche in forma di Revisore, dall'Organo di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.....

10.3 A tale Organo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.....

10.4 Nei casi previsti dalla legge l'Organo di Controllo e il Revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.....

10.5 I componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore hanno diritto a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.....

ART. 11- SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE.....

11.1 La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:.....

- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;.....

- per sopravvenuta impossibilità a realizzare lo scopo statutario.....

11.2 In caso di scioglimento della Fondazione fino che sarà Onlus per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; ciò avverrà con deliberazione dell'Organo di Amministrazione a norma delle leggi vigenti in materia.....

Dopo l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territorialmente competente del RUNTS, come previsto dall'art.45 1° comma CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.....

ART. 12 CLAUSOLA DI RINVIO.....

12.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.....

Firmato all'originale: Maria Cristina Capra, Manfredo Ferrerio Notaio.....

Certifico io sottoscritto, dottor Manfredo Ferrerio , notaio in Piacenza, iscritto presso il Collegio Notarile di Piacenza, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia su supporto informatico e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge.

Piacenza, 07 luglio 2026